

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. f) del **D.Lgs.** 19 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del **19.04.2016**) e degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio stabile nella forma di Società consortile a responsabilità limitata denominata:

"HUB ENGINEERING Consorzio Stabile

Società Consortile a responsabilità limitata"

La Società Consortile, fatti salvi gli adempimenti di legge, potrà istituire e sopprimere altrove succursali, filiali, sezioni e sedi staccate, depositi, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ART. 2 DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle Imprese.

ART. 3 ATTIVITÀ SOCIALE

La Società consortile non ha scopo di lucro; essa si propone di operare, sia in Italia che all'Estero, sia direttamente in modo congiunto tra i consorziati attraverso una comune struttura d'impresa, che tramite i propri consorziati, fatta salva comunque la responsabilità sussidiaria e solidale dei consorziati nei confronti della Committenza, nel settore dei servizi di ingegneria al fine di essere parte di contratti pubblici con prestazioni relative a consulenze, progettazione, direzione dei lavori, collaudi, **project** management, e di incarichi di supporto tecnico amministrativi alle suddette attività, in tutti i settori, nessuno escluso, dell'ingegneria, architettura, geologia, archeologia e manageriale. La Società consortile si propone di promuovere lo sviluppo dell'attività delle Società consorziate attraverso la creazione di strutture fisse e servizi comuni al fine di operare in modo congiunto in particolar modo nel settore dei lavori pubblici e in particolare si prefigge quanto segue:

a) la partecipazione a gare per l'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo e attività tecnico amministrative ad essa connesse, in tutte le forme previste dal codice degli appalti, comprensiva di tutte le attività propedeutiche e di supporto all'affidamento degli incarichi suindicati quali:

lo sviluppo di piani e programmi di valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico e/o privato, l'organizzazione e l'utilizzo di mezzi, macchinari e attrezzature per l'elaborazione e lo studio di attività topografiche, geologiche, geognostiche, archeologiche nonché di indagini e monitoraggi aerei, marittimi e terrestri di ogni tipo e genere;

b) lo svolgimento degli incarichi di cui alla lettera a).

Si propone inoltre di favorire lo sviluppo dei propri consorziati anche attraverso la diffusione della conoscenza dell'esistenza e della potenziale attività sia della Società consortile che dei consorziati, così come delle caratteristiche peculiari di svolgimento delle loro attività anche in relazione all'ambiente così come dei servizi professionali da loro offerti. Al fine del raggiungimento dello scopo finale di promozione e sviluppo delle attività professionali e di servizi dei consorziati, la Società consortile potrà così occuparsi di pubblicità, servizi comuni anche amministrativi, acquisti, promozioni e collocamento dei servizi professionali anche per conto delle entità consorziate, eventualmente anche con l'organizzazione di convegni di studi e/o di viaggi finalizzati alla promozione et simili. Sempre ai fini di cui sopra, la Società consortile potrà, fra l'altro, possedere mobili, immobili, mobili registrati, così come essere titolare di marchi di commercio, licenze di software, portali di internet e/o simili. Potrà svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità. Sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società consortile può avvalersi di qualunque agevolazione e beneficio previsto dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria, nonché partecipare ad iniziative ed Enti che svolgono attività simili. Al fine di realizzare i propri scopi, la Società consortile potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con enti pubblici e privati, fondazioni, Società ed organismi, nazionali ed internazionali, che operano in settori inerenti alle attività della Società consortile e potrà aderire ad altri consorzi o Società consortili private, aventi oggetto affine a quello della Società consortile.

La Società consortile, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, di importazione ed esportazione e finanziarie con Banche, Istituti di Credito e privati, compreso l'accettazione ed il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni in genere, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale. Ai fini dell'inquadramento, anche normativo, dell'attività consortile, si richiama qui, integralmente, in via generale quanto previsto dall'art. 6 della legge

21 maggio 1981, n. 240.

ART. 4 DURATA

La durata della Società consortile viene stabilita sino al

31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine potrà essere prorogato con Assemblea dei Soci.

ART. 5 CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in

€ 12.000,00 (euro dodicimila).

Per le decisioni di aumento di capitale e riduzione si applicano gli articoli 2481 c.c. e ss. Il capitale può essere aumentato mediante esecuzione di versamenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, incluse prestazioni di servizi garantite da apposita polizza fideiussoria od, infine, mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti consentiti dalla legge. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c. gli aumenti possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La decisione sull'aumento del capitale sociale può anche consentire, **disciplinandone** le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. I soci potranno apportare danaro alla Società sia a titolo di versamento in conto futuro aumento del capitale sia a titolo di finanziamento senza la necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità all'entità della partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile. I finanziamenti concessi dai soci, **purché** nel pieno rispetto delle normative vigenti, saranno a titolo gratuito e infruttiferi di interessi in deroga all'art. 1282 del codice civile, salvo che, dal bilancio della Società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo; l'eventuale rimborso dei finanziamenti dei soci, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 2467 del codice civile, è **postergato** rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali. Agli amministratori è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con i seguenti limiti e modalità:

* per un importo massimo annuo di € 5.000,00 (euro cinquemila);

* la procedura di aumento si concluda entro e non oltre tre (3) mesi dalla delibera dell'organo amministratore;

TITOLO II

DELLE IMPRESE ASSOCIATE

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero delle Società associate è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Società consortile può associare tutte le Società che svolgono la propria attività nel settore dei servizi di inge-

gneria per Enti Pubblici e privati.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Le Società che intendono associarsi alla Società consortile dovranno presentare all'organo amministrativo domanda scritta.

La domanda di ammissione deve contenere:

- A. la ragione sociale o la denominazione, la sede legale e l'attività che si propone;
- B. la qualità delle persone che sottoscrivono la domanda;
- C. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- D. il numero dei soci;
- E. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- F. la documentazione economico finanziaria e tecnico amministrativa disciplinata dall'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'organo amministrativo potrà richiedere ogni altro documento o dichiarazione che ritenesse necessario.

In ogni caso la Società associata dovrà dichiarare di conoscere e di approvare lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi consortili. Le deliberazioni relative all'ingresso di nuovi soci richiedono il voto favorevole dell'organo amministrativo; in caso di mancato raggiungimento della unanimità, l'organo amministrativo deve convocare entro 30 giorni un'assemblea dei soci alla quale è demandato il compito di deliberare a maggioranza assoluta del capitale sociale sull'ingresso del nuovo socio. Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di ammissione, i nuovi soci dovranno versare le quote sottoscritte più la quota d'ammissione alla Società. Tale quota di ammissione dei nuovi soci verrà stabilita dall'assemblea dei soci annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART. 8 OBBLIGHI

Le Società sono obbligate:

- A. al versamento della quota sottoscritta e al contributo di gestione;
- B. la data di effettiva validità dell'ammissione a socio potrà decorrere solo in pari data dell'effettivo pagamento della quota sottoscritta e del contributo di gestione;
- C. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
- D. ad adempiere correttamente, nei modi e nei termini previsti dalle delibere consortili, dal presente statuto e dal regolamento interno, alle obbligazioni che il Consorzio ha assunto per conto della Società associata;
- E. a non iscriversi contemporaneamente ad altre forme associative che perseguono identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente o similare.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

Le Società associate cessano di appartenere alla Società consortile per esclusione, recesso, esclusione e scioglimento o messa in liquidazione. Vengono rese salve, comunque, tutte le obbligazioni assunte ed assegnate (salvo revoca consortile) in merito alla conduzione ed esecuzione dei servizi. Lo scioglimento del rapporto consortile rispetto a una Società associata, provoca automaticamente la decadenza da ogni carica rivestita nell'ambito della Società consortile e, per conto della Società medesima del rappresentante legale della Società stessa.

ART. 10 RECESSO

La Società associata può recedere dalla Società consortile, mediante comunicazione da inviare all'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad **assicurarne** l'avvenuto ricevimento. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso **purché** la relativa comunicazione sia inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad **assicurarne** l'avvenuto ricevimento almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio medesimo.

ART. 11 ESCLUSIONE

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti della Società associata che:

- A. abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale dandone relativa comunicazione agli uffici pubblici competenti;
- B. abbia ceduto la propria Società a terzi;
- C. sia stata dichiarata fallita o abbia comunque richiesto l'ammissione a procedure concorsuali.
- D. non ottemperi alle disposizioni dello statuto dei regolamenti interni o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto consortile;
- E. sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- F. abbia perso i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari necessari per la qualificazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria;
- G. negli altri casi previsti dalla legge;
- H. sia ripetutamente e per lungo periodo indisponibile per la partecipazione alle attività consortili interne e/o esterne al suo territorio di competenza.

Viene altresì esclusa la Società i cui organi amministrativi e/o rappresentativi:

- A. siano stati condannati per reati dolosi;
- B. tengano un comportamento, sia all'interno che all'esterno della Società consortile, che rechi grave danno morale e/o materiale alla medesima.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo aver invitato formalmente la Società associata, per il tramite del suo rappresentante legale, a presentare chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti a lei contestati. Qualora, l'esclusione sia dovuta ad inadempimento de-

gli obblighi consortili, la relativa deliberazione potrà essere adottata soltanto dopo aver invitato la Società associata a regolare la propria posizione e, nel caso questa non vi provveda, entro 30 (trenta) giorni. Il provvedimento di esclusione è comunicato, con qualsiasi mezzo idoneo ad **assicurarne** l'avvenuto ricevimento, al rappresentante legale della Società associata entro 30 (trenta) giorni dalla delibera.

ART. 12 DISCIPLINA E LIQUIDAZIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate alle Società associate nei cui confronti sono state adottate dette delibere, entro trenta giorni dalla loro data con qualsiasi mezzo idoneo ad **assicurarne** l'avvenuto ricevimento. Le Società associate che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno proporre istanza scritta all'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad **assicurarne** l'avvenuto ricevimento, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricevuta dei provvedimenti stessi. Le decisioni in ordine ai reclami di cui sopra saranno devolute a tutti gli effetti di cui all'art.808 del Codice di Procedura Civile, al Collegio arbitrale che sarà nominato e giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 37. Nel caso di recesso o esclusione la liquidazione della quota al socio avviene al valore nominale. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società consortile, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

ART. 13 MODALITÀ

In caso di estinzione della Società associata per causa di scioglimento, il pagamento agli aventi diritto della quota effettivamente versata, verrà effettuato nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Le Società **recedute** o escluse e gli aventi diritto, dovranno richiedere il rimborso per iscritto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- A. dal capitale sociale;
- B. dalle riserve formate con gli accantonamenti sugli utili;
- C. dall'eventuale tassa di ammissione.
- D. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura degli eventuali e particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
- E. da donazioni o liberalità;
- F. dai beni di proprietà della Società consortile.

Per le obbligazioni consortili risponde soltanto la Società consortile con il suo patrimonio e, conseguentemente, le Società associate nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 15 CONTRIBUTI

Ciascun socio potrà usufruire dell'attività della Società consortile secondo le proprie necessità e sarà tenuto a corrispondere alla stessa un contributo annuo che sarà fissato, a posteriori, dall'organo amministrativo sulla base del fatturato e tipo di prodotto e/o servizio conferito alla Società secondo le risultanze del bilancio regolarmente approvato o su una situazione patrimoniale appositamente predisposta ed approvata.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 BILANCIO

L'esercizio consortile si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio e dell'inventario.

Il Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione in base alle prescrizioni dell'art. 2478 bis del Codice Civile.

ART. 17 REGOLAMENTO

I rapporti tra la Società consortile e le Società associate, saranno regolati sulla base delle disposizioni stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 18 DISTRIBUZIONE UTILI

La Società consortile non può distribuire utili sotto qualsiasi forma. Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa od impegno sarà perciò devoluto come segue, nell'ambito delle riserve indivisibili:

A. non meno dei 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale;

B. il rimanente, a fondo di riserva straordinaria o ad altri fondi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea può tuttavia, in sede di approvazione del bilancio, deliberare di destinare l'eventuale utile di esercizio risultante dal bilancio, interamente al fondo di riserva legale.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART. 19 DECISIONE DEI CONSORZIATI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, del presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e la sua struttura;

c) la nomina dell'organo di controllo;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina e la revoca dei Liquidatori i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 20 DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale posseduta.

Il Socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

ART. 21 CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22 le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tutti i Soci i quali dichiarino di essere sufficientemente informati sugli argomenti trattati e di non sollevare obiezioni al riguardo. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 22 ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai punti d), e), f) dell'articolo 19, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono almeno due Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo il maggior termine, comunque non superiore a centotrenta giorni, concesso dal comma dell'art. 2364 ove ne sussistano i presupposti.

In tale caso gli amministratori ne segnalano le ragioni nella relazione sulla gestione prevista dall'art 2428 c.c..

Nel caso la Società possa avvalersi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435

bis del codice civile, le particolari ragioni della proroga saranno esposte ai soci cui, in via esclusiva, è attribuito il giudizio sull'operato dell'organo amministrativo.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (come raccomandata a mano, fax o posta elettronica, etc...), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 23 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente, su designazione dell'Assemblea nomina un Segretario, scelto anche fra i non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

* che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti del-

l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente, ed il Segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 24 DELEGHE

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di **subdelega**; essa è valida per la sola Assemblea per cui è rilasciata e per le eventuali successive **riconvocazioni**. La rappresentanza può essere conferita anche agli Amministratori, all'Organo di Controllo, se nominato, salvo che per le delibere di approvazione del bilancio e quelle nelle quali abbiano un interesse in proprio.

ART. 25 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

ART. 26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Ad eccezione dei casi previsti dal precedente art. 19 lett. d), e), f), nei quali è comunque richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia la parte di capitale intervenuta in assemblea. Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, ma sempre in numero dispari;
- c) da due o più amministratori con firma disgiunta o congiunta a secondo di quanto determinato all'atto della nomina. La rappresentanza è attribuita all'amministratore Unico al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori di cui alla lettera c) del presente articolo in maniera congiunta o disgiunta in maniera ivi indicate, nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa. L'organo amministrativo è rieleggibile ed il compenso ad esso spettante sarà determinato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 2479, comma 6 c.c.. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato **ricostituito**. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

ARTICOLO 28

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le **astensioni**. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale. Il presidente convoca il consiglio di amministrazio-

ne, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART. 29 FUNZIONAMENTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta possono essere prese solamente con il voto favorevole di tutti gli Amministratori in carica, nessuno escluso. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di richiesta di almeno un Amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano operazioni di straordinaria amministrazione, nonché per la redazione del progetto di bilancio e per gli altri atti previsti dal V. comma dell'articolo 2475 Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

ART. 30 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART. 31 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che la Legge, o il presente Statuto, non riservano inderogabilmente alla volontà dei Soci, e salvo eventuali limitazioni da indicare al momento della nomina.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

A. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

B. redigere i bilanci;

C. compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

D. stipulare tutti gli altri atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile,

E. deliberare circa l'assegnazione dei servizi acquisiti ad ogni Società associata che ne abbia fatta richiesta e/o ne abbia competenza territoriale. Resta comunque imprescindibile l'accettazione formale dell'associato relativamente ad ogni assegnazione e collegata modulistica.

F. conferire nei limiti di legge procure speciali.

G. assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni;

H. deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione delle Società associate;

I. riscuotere dalle Società associate le spese sostenute per loro conto, nonché i contributi per le spese di gestione e nonché stabilire e riscuotere quelli la cui determinazione è delegata all'organo amministrativo e all'Assemblea;

J. deliberare sulla partecipazione ad altri enti, organismi o Società così come previsto dagli artt. 2 (due) e 3 (tre) del presente statuto;

L. deliberare sulla revoca dei servizi assegnati alle Società associate laddove, a suo insindacabile giudizio, ritenga che le Società medesime si siano rese comunque inadempienti agli obblighi assunti o **versino** in difficoltà economiche;

M. nominare i direttori tecnici del Consorzio;

N. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge o del presente statuto, siano riservati alla Assemblea.

ART. 32 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale ad una o più voci od aggregati del Conto Economico di ciascun esercizio, nonché il diritto ad una quota a titolo di trattamento di fine mandato, da **accantonarsi** in Bilancio, calcolata in misura non superiore ad un quinto del compenso annuo stabilito; la somma accantonata verrà pagata alla cessazione, per qualsiasi motivo, della carica al netto delle ritenute fiscali di Legge.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33 ORGANO DI CONTROLLO

Sussistendone l'obbligo ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 34 DIRETTORE GENERALE

In relazione alle necessità derivanti dalla esecuzione dei servizi consortili in generale, l'Organo amministrativo può provvedere alla nomina di un Direttore Generale al quale sarà demandata la cura dell'organizzazione interna del Consorzio nonché l'assolvimento di tutte le necessità operative per il conseguimento dei programmi consortili. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.

TITOLO IX

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

ART. 35 SCIoglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori determinando i poteri degli stessi, il compenso, la rappresentanza della Società e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E DISCIPLINARI

ART. 36 SANZIONI

L'Organo Amministrativo può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dell'esercizio dei diritti consortili nei confronti delle Società associate inadempienti agli obblighi consortili; detti provvedimenti disciplinari dovranno essere rapportati, ad insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo, alla gravità del caso. I suddetti provvedimenti devono essere comunicati all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla delibera con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro i provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo l'interessato può proporre reclamo all'Organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e le decisioni saranno devolute al Collegio Arbitrale che sarà nominato e giudicherà nei modi e nei termini previsti nel successivo art. 37.

ART. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo, da o contro i liquidatori saranno risolte da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio nella provincia ove ha sede legale il Consorzio. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale designata, vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

ART. 38 RINVIO

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmati:

Massimo FACCHINI

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo